



ORDINE DEI CHIMICI DI BRESCIA

Brescia, 24 marzo 2015

In data 10 Marzo 2015 l'Ordine dei Chimici di Brescia ha organizzato un incontro con gli iscritti per discutere ed affrontare le problematiche emerse a seguito dell'entrata in vigore della

LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116, LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL "COMPETITIVITÀ".

La legge ha modificato l'allegato D al D. Lgs 152/06, in particolare ha introdotto nuove regole per la classificazione dei rifiuti sicuramente di difficile interpretazione.

In precedenza, a questo riguardo, il 4 agosto 2014, il Consiglio Nazionale dei Chimici aveva sollecitato una valutazione più attenta della portata del decreto con una nota inviata alla Commissione Ambiente Territorio e Lavori pubblici dal titolo: *"Rilievi alle modificazioni apportate in sede di conversione in prima lettura al Senato del DL Competitività"*

Il 29 settembre 2014 il Consiglio Nazionale dei Chimici aveva quindi proposto alcuni emendamenti che non hanno però ottenuto riscontri.

In data 13 febbraio 2015 il Consiglio Nazionale dei Chimici ha infine inviato a tutti gli Ordini Territoriali la delibera relativa alla *"Valutazione della pericolosità dei rifiuti ai sensi della L. 116/2014 e deontologia professionale del Chimico. Decisione del Consiglio Nazionale dei Chimici"*

In questo documento il CNC interviene *"...(omissis.)...nell'esercizio del potere d'indirizzo ai fini della deontologia professionale dei professionisti chimici, sul conflitto etico irrisolvibile che emerge dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, nella parte in cui è novellata la normativa nazionale sulla classificazione dei rifiuti, poiché il rispetto della lettera della norma nazionale rende impossibile il rispetto della norma deontologica (art. 2 del codice deontologico vigente): indipendenza ed autonomia del giudizio tecnico espresso, e svolgimento dell'incarico secondo "scienza e coscienza"*.

A seguito del confronto tra i presenti all'incontro del 10 marzo 2015 (dove hanno partecipato alcuni iscritti agli Ordini dei Chimici di Brescia, Mantova e Verona), sono emerse in particolare due criticità:

- Difficoltà nel definire un approccio univoco per l'attribuzione della caratteristica di pericolo H14 Ecotossico
- Applicazione del principio di precauzione.

In sede di discussione sono state anche citate e tenute in considerazione le posizioni illustrate da autorevoli esperti del settore durante l'incontro tenuto a Milano organizzato da Reteambiente e anche quelle raccolte durante questo periodo di applicazione della legge.

Al termine dell'incontro si è convenuto di definire i due approcci che sono stati ampiamente discussi e approvati, per consentire una più trasparente e condivisa applicabilità della legge in questione.



1) H14 ECOTOSSICITA'

Dal 18 Febbraio 2015 l'Allegato D del D. Lgs. 152/2006 riporta indicazioni difformi per la classificazione dei rifiuti: nel primo paragrafo infatti si indica la necessità di classificare i rifiuti applicando la normativa delle sostanze pericolose per la valutazione delle caratteristiche di pericolo, con generico riferimento alla normativa europea relativa alla classificazione delle sostanze e preparati pericolosi mentre, nel secondo paragrafo, comma 5, rimane inalterata la modifica apportata dalla legge 28 del Marzo 2012 con cui viene introdotto l'approccio ADR per la valutazione della caratteristica H14.

Si riporta, per comodità di comprensione, l'allegato D - D. Lgs. 152/2006 aggiornato con modifiche introdotte dalla legge di conversione 116/2014): evidenziata in **rosso la novità introdotta** e in **verde il comma 5**, in evidente contrasto con quanto riportato nel primo paragrafo.

Elenco dei rifiuti istituito dalla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000

Classificazione dei rifiuti:

1. *La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice Cer, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/Ce.*
2. *Se un rifiuto è classificato con Codice Cer pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. **Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate** al fine di procedere alla sua gestione.*
3. *Se un rifiuto è classificato con Codice Cer non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.*
4. *Se un rifiuto è classificato con Codici Cer speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:*
 - a) *individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:*
 - la scheda informativa del produttore;**
 - la conoscenza del processo chimico;**
 - il campionamento e l'analisi del rifiuto;*
 - b) *determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:*
 - la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;**
 - le fonti informative europee ed internazionali;**
 - la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;**
 - c) *stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.*
5. ***Se i componenti** di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in **modo aspecifico**, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto **devono essere presi come riferimento i composti peggiori**, in applicazione del principio di precauzione.*
6. *Quando le **sostanze** presenti in un rifiuto **non sono note** o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come **pericoloso**.*
7. *La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.*



Introduzione

Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/Ce. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/Ce.

1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/Ce, a condizione che non trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/Ce.

2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.

Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:*

- punto di infiammabilità < o = 55 °C,*
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,*
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,*
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,*
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,*
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,*
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,*
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,*
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,*
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,*
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,*
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,*
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,*



— una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione $> 0 = 1\%$;
Ai fini del presente allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/Cee e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/Ce non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'Ispra, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo Adr per la classe 9 — M6 e M7.

Per l'attribuzione della caratteristica di pericolo H14 si condivide di continuare ad utilizzare l'approccio ADR fino all'adeguamento alle nuove norme europee (Reg. UE 1357/2014): attualmente l'allegato D – D. Lgs 152/2006 presenta una indicazione **specifico** anche se ne esiste un'altra **generica** successiva.

Per l'applicazione dei fattori M si condivide di fare riferimento ai fattori definiti nelle tabelle CLP (reg 1272/2008) e, in caso di sostanza non armonizzata, di consultare il data base ECHA - C&L Inventory e di prendere in considerazione la valutazione proposta della maggior parte dei notificatori.

2) PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Si condivide che un'analisi di classificazione di un rifiuto debba essere condotta avendo a disposizione

- L a scheda informativa del produttore;
- la conoscenza del processo chimico;
- la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

Dallo studio accurato delle informazioni ricevute, il chimico deve mettere in atto la sua professionalità al fine di valutare i composti presenti nel rifiuto: in analogia a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1272/2008 per la classificazione delle sostanze e delle miscele la attribuzione delle eventuali caratteristiche di pericolo deve essere svolta, ricorrendo "al giudizio di esperti per valutare la forza probante dei dati".

Se i componenti di un rifiuto non sono univocamente individuabili, è necessario applicare il principio più cautelativo adottando l'approccio del composto peggiore NON escludibile.

Si citano a riguardo alcune osservazioni della *Comunicazione della Commissione Europea, del 2 febbraio 2000, sul ricorso al principio di precauzione [COM(2000) 1 def.*

Il ricorso al principio di precauzione è giustificato solo quando riunisce **tre condizioni**, ossia:



- l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
- la valutazione dei dati scientifici disponibili;
- l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

Tre **principi specifici** devono sottendere il ricorso al principio di precauzione:

- una valutazione scientifica la più completa possibile e la determinazione, nella misura del possibile, del grado d'incertezza scientifica;
- una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell'assenza di azione;
- la partecipazione di tutte le parti interessate allo studio delle misure di precauzione, non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili.

Inoltre, i **principi generali** della gestione dei rischi restano applicabili allorché il principio di precauzione viene invocato.

Si tratta dei cinque seguenti principi:

- la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;
- la non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;
- l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
- il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.